****

**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**

**Provincia di Nuoro**

**REGOLAMENTO**

**INCENTIVI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

**ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_

SOMMARIO

[PREMESSA 3](#_Toc33181445)

[Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 4](#_Toc33181446)

[Articolo 2 – Costituzione del Fondo 4](#_Toc33181447)

[Articolo 3 – Destinazione del Fondo 5](#_Toc33181448)

[Articolo 4 – Trattamento accessorio 5](#_Toc33181449)

[Articolo 5 – aggiornamenti e modifiche 6](#_Toc33181450)

[Articolo 6 – Entrata in vigore 6](#_Toc33181451)

# PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell’articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all’evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l’incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme “certe” il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al *“maggiore gettito accertato e riscosso … nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento”.*

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all’art.24 del D.Lgs.165/01.

# Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio tributi.
2. L’Ente persegue l’obiettivo di potenziare le attività di recupero dell’evasione tributaria, al fine di permettere l’incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell’attuazione della moderna cultura dell’agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. L’Ente promuove l’attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall’ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

# Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell’anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
   1. il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU/TASI e TARI, indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
   2. il 4% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU/TASI e TARI notificati dall’ente col supporto di società esterne non concessionarie dell’attività di accertamento;
   3. gli incassi pervenuti da ravvedimenti operosi lunghi innescati dalla notifica di un primo atto di accertamento;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell’anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell’evasione IMU/TASI e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell’anno di riferimento.
4. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'imposta municipale propria e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall’applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l’accertamento con adesione, la mediazione, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all’accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale;
5. Il fondo è alimentato, per il 5%, delle riscossioni, comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, come risultanti dal conto consuntivo approvato;

# Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del responsabile del servizio tributi, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate.

# Articolo 4 – Trattamento accessorio

* + 1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali e la partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.
    2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
    3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i responsabili di servizio, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
    4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 15/04/2019
    5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio tributi e sono erogabili successivamente all’approvazione del consuntivo del Piano della performance.
    6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell’anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

# Articolo 5 – aggiornamenti e modifiche

1. Aggiornamenti e modifiche al presente testo potranno aver luogo con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di contrattazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 2016/2017, ai sensi dell’art. 7 dello stesso CCNL.

# Articolo 6 - Entrata in vigore

* + 1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.